

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
16 dicembre 1997

Causa T-19/97

**Claude Richter**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Aspettativa per motivi personali – Reintegrazione –  
Sede di servizio – Dovere di sollecitudine –  
Principio di buona amministrazione – Domanda di risarcimento danni»

Testo completo in francese . . . . . II - 1019

**Oggetto:** Ricorso diretto al risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente per il fatto che la Commissione non lo ha reintegrato, allo scadere della sua aspettativa per motivi personali, nel primo posto vacante della sua categoria e del suo grado, per il quale egli era in possesso dei requisiti prescritti, violando così l'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale delle Comunità europee,

**Esito:** Rigetto.

### Sunto della sentenza

Il ricorrente, traduttore di lingua tedesca presso il servizio di traduzione della Commissione (l'«SdT») a Lussemburgo beneficiava, a partire dal 16 febbraio 1991, di un'aspettativa per motivi personali (l'«AMP»), che la Commissione aveva inizialmente concesso fino al 15 febbraio 1992 e che veniva in seguito prorogata fino al 15 febbraio 1993, poi fino al 15 febbraio 1994.

Il 16 novembre 1993 il capo dell'unità 1 «personale Lussemburgo» nell'ambito della direzione generale Personale e amministrazione (DG IX) della Commissione, incaricato delle questioni relative alla reintegrazione dei dipendenti dopo una AMP, chiedeva al ricorrente di far domanda di essere reintegrato alla data del 15 febbraio 1994, senza precisare il luogo dell'eventuale reintegrazione. Con una telecopia in data 15 dicembre 1993 quest'ultimo rispondeva affermativamente senza indicare il luogo in cui desiderava essere reintegrato.

Nel corso del 1994 la Commissione pubblicava tre avvisi di posto vacante (il 20 gennaio, il 20 giugno e il 22 novembre), relativi ad impieghi di traduttore di lingua tedesca di grado LA 8 / LA 4 a Bruxelles. La situazione nell'ambito del servizio non consentiva di offrire al ricorrente una reintegrazione immediata a Lussemburgo. Alla fine del 1994 un impiego di reintegrazione si rendeva disponibile presso l'SdT a Lussemburgo. Secondo la lettera del capo dell'unità 1 della DG IX, tale impiego andava considerato come «prima offerta» ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Il ricorrente accettava tale impiego.

Nel novembre 1995 il ricorrente presentava ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») una domanda diretta al risarcimento del preteso danno da lui subito a seguito dell'illecito amministrativo derivante dalla sua mancata reintegrazione ad opera della Commissione, in violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, nel primo posto di traduttore di

lingua tedesca resosi vacante in data successiva al 15 dicembre 1993. Poiché la Commissione non aveva risposto a tale domanda entro i termini previsti dallo Statuto, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro tale decisione implicita di rigetto della sua domanda. Il direttore generale della DG IX, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (l'«APN»), rivolgeva al ricorrente una decisione esplicita di rigetto della sua domanda. Il 29 ottobre 1996 il signor Erkki Liikanen, membro della Commissione, nella sua qualità di APN, rispondeva con una decisione esplicita di rigetto al reclamo del ricorrente.

### Nel merito

Si pone la questione di sapere se la Commissione avesse l'obbligo di proporre al ricorrente il primo posto adeguato vacante *indipendentemente dalla sede di servizio*, vale a dire, se del caso, anche un posto in una sede di servizio diversa da quella alla quale il ricorrente era assegnato prima dell'AMP, vale a dire Lussemburgo (punto 50).

Al dipendente di ruolo la cui AMP venga a scadere non è riconosciuto alcun diritto a vedersi reintegrato in un determinata sede di servizio. Tuttavia, qualora la Commissione gli proponga un impiego di reintegrazione, essa è tenuta, in forza del suo dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, a prendere in considerazione gli interessi personali del dipendente, in particolare quelli di carattere familiare (punto 51).

Riferimento: Corte 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3199, punto 18); Corte 14 giugno 1988, causa 12/87, Heyl/Commissione (Racc. pag. 2943, punto 12); Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pag. II-275, punto 58)

In generale è opportuno che la Commissione offra al dipendente di ruolo il primo posto adeguato vacante nella stessa sede di servizio alla quale egli era assegnato

prima dell'AMP. Per ragioni di carattere personale, infatti, è generalmente nell'interesse del dipendente interessato essere reintegrato in tale luogo (punto 52).

Tuttavia la situazione sarebbe diversa se, in tempo utile, il dipendente manifestasse, in maniera chiara ed inequivocabile, vuoi il proprio desiderio di essere reintegrato in un luogo preciso diverso da quello della sede di servizio cui era assegnato in precedenza, vuoi la propria disponibilità per uno o più luoghi di reintegrazione diversi da quello della sede di servizio cui era assegnato in precedenza. In un caso del genere, la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione la volontà così espressa dal dipendente, così da poter essere indotta ad offrirgli il primo posto adeguato vacante presso una sede di servizio diversa da quella alla quale egli era assegnato in precedenza (punto 53).

Ciononostante, in ogni caso, la Commissione ha la facoltà di proporre al dipendente interessato il primo posto adeguato vacante - e quindi, eventualmente anche un posto presso una sede di servizio diversa da quella desiderata dal dipendente - qualora una reintegrazione presso una sede di servizio precisa sia necessaria per motivi preminenti, inerenti all'interesse del servizio (punto 54).

Riferimento: Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione (Racc. pag. 543, punti 21 e 23); Heyl/Commissione, già citata, punto 12

Nella fattispecie, il ricorrente ammette di non aver manifestato, in alcun momento utile nel corso dal procedura di reintegrazione, il desiderio di essere reintegrato in un luogo preciso diverso da Lussemburgo o la propria disponibilità per uno o più luoghi di reintegrazione diversi da Lussemburgo. Di conseguenza, offrendo al

ricorrente il primo posto adeguato vacante a Lussemburgo, la Commissione non ha commesso alcun illecito (punti 55 e 57).

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**